

LEGA NAVALE ITALIANA

SEZIONE DI SALERNO



REGOLAMENTO DELLA BASE NAUTICA

INDICE

<u>Capo I Principi generali</u>	<u>pagina 3</u>
1. Pubblicità e trasparenza	pagina 3
2. Posti provvisori e ospitalità pagina 5
3. Assegnazioni riservate ai disabili	pagina 6
4. Quota sociale per il posto barca	. pagina 7
<u>Capo II Requisiti e condizioni per l'assegnazione dei posti barca</u>	<u>pagina 9</u>
5. <u>Titolarità dell'assegnazione</u>	pagina 9
6. <u>Divieto di cumulo nelle assegnazioni</u>	pagina 9
7. <u>Regime proprietario dell'unità da diporto</u>	pagina 9
8. <u>Condizioni per l'assegnazione e il mantenimento</u>	pagina 10
9. <u>Esonero responsabilità della LNI e della S.P. per danni e furti totali o parziali</u>	pagina 11
10. <u>Inalienabilità del posto barca</u>	pagina 11
11. <u>Trasmissibilità dell'assegnazione agli eredi</u>	pagina 12
12. <u>Effetti dei provvedimenti disciplinari</u>	pagina 12
<u>Capo III Graduatoria di merito</u>	<u>pagina 13</u>
13. <u>Graduatoria di merito</u>	pagina 13
14. <u>Presentazione della domanda</u>	pagina 14
15. <u>Entrata in vigore della graduatoria. Reclami e ricorsi</u>	pagina 14
16. <u>Pubblicazione ed efficacia della graduatoria</u>	pagina 15
17. <u>Divieto di assegnazione a tempo indeterminato</u>	pagina 15
18. <u>Unità in comproprietà. Divieto di cumulo dei punteggi</u>	pagina 15
<u>Capo IV Decadenza dall'assegnazione del posto barca</u>	<u>pagina 15</u>
19. <u>Cause di decadenza</u>	pagina 15
20. <u>Approvazione dell'Assemblea dei Soci</u>	pagina 16
21. <u>Controllo della Presidenza Nazionale</u>	pagina 16
<u>Capo V Disposizioni finali</u>	<u>pagina 17</u>
22. <u>Norme di rinvio</u>	pagina 17
23. <u>Entrata in vigore. Prima applicazione</u>	pagina 17

Appendice A domanda ormeggio in transito

Appendice B tabella dei punteggi

Appendice C domanda posto barca

Appendice D dichiarazione attività svolta

Capo I

Principi generali

1. Pubblicità e trasparenza

La Sezione di Salerno:

- A. dispone di sistemazioni di posti barca in acqua secondo il presente schema:
 - Settore 1: Numero 17 posti per Imbarcazioni a vela e motore con lft compresa tra 9 e 12 mt
 - Settore 2: Numero 23 posti per Imbarcazioni a vela e motore con lft compresa tra 6 e 8,5 mt
 - Settore 3: Numero 22 posti per Imbarcazioni a vela e motore con lft compresa tra 6 e 11,5 mt
 - Settore 4: Numero 21 posti per Imbarcazioni a vela e motore con lft compresa tra 6 e 9 mt
 - Settore 5: Numero 16 posti per Imbarcazioni a vela e motore con lft compresa tra 6 e 12 mt
 - Settore 6: Numero 30 posti per Imbarcazioni a vela e motore con lft compresa tra 5 e 6,5 mt
 - Settore 7: Numero 16 posti per Imbarcazioni a vela e motore con lft compresa tra 3 e 5,5 mt

- B. Dispone di un piazzale adibito ad uso esclusivo per lo stazionamento ed il ricovero delle imbarcazioni e per i lavori di manutenzione così come consentiti dalle disposizioni delle Autorità Competenti.

- C. Dispone l'assegnazione dei posti barca in uso temporaneo esclusivo ai Soci, per la durata massima di 1 anno, a seguito di quanto previsto al Capo III del presente Regolamento per la graduatoria di merito;

- D. Definisce che un numero pari a 5 posti barca è destinato alle sole attività istituzionali (posti per barche assistenza, scuola, convenzioni con istituti scolastici nautici o altri enti). Tali posti barca sono collocati al di fuori della graduatoria di merito.

- E. Stabilisce che l'occupazione dei posti sul piazzale è riservata ai in uso temporaneo ed esclusivo ai Soci che hanno ottenuto l'assegnazione annuale secondo quanto previsto al Capo III del presente Regolamento per la graduatoria di merito. Tuttavia, essendo il piazzale non sufficiente ad ospitare tutte le imbarcazioni dei Soci di cui sopra, la sua occupazione avverrà su base di priorità della presentazione delle domande di alaggio.

- F. Annualmente conferma o aggiorna con provvedimento formale, predisposto dal Consiglio Direttivo locale ed approvato dall'Assemblea dei soci, il piano degli ormeggi (numero di posti di barca in mare e di stazionamento a terra disponibili) stabilito in funzione di elementi, anche variabili nel tempo, in relazione a:
 - dimensioni e caratteristiche dell'area in concessione;
 - profondità dei fondali;
 - spazi di manovra;
 - caratteristiche fisiche degli ormeggi e dei posti di stazionamento a terra, con definizione delle modalità di alaggio / varo per questi ultimi, ove disponibili mezzi meccanici.

Tale provvedimento è reso noto con idonee forme di pubblicità, ed è soggetto all'approvazione dell'Assemblea dei soci, convocata ai sensi dell'art. 24 del Regolamento allo Statuto, con la maggioranza qualificata dei 3/5 dei votanti.

2. Posti barca provvisori e ospitalità

Il socio assegnatario ha l'obbligo di comunicare preventivamente alla Sezione i periodi di assenza superiori alle 48 ore, onde consentire il proficuo utilizzo dei posti barca da parte della Struttura Periferica come di seguito regolamentato.

Con determinazione del C.D. di Sezione, nella deliberazione annuale dei posti barca a disposizione dei soci, le strutture periferiche riservano, in base alle concessioni e agli ormeggi disponibili, uno o più posti barca, in acqua o a terra, per ragioni di ospitalità a favore di soci di altre Sezioni.

Le norme di cui al comma precedente devono prevedere che le ragioni di ospitalità, comunque legate a fini istituzionali, debbano rivestire carattere temporaneo ed essere avulse da qualsiasi finalità commerciale. Le unità da diporto di passaggio, munite di tessera d'iscrizione al Registro del naviglio della LNI, in corso di validità, hanno diritto ad essere ospitate gratuitamente presso la stessa struttura periferica per tre giorni di sosta nell'arco dell'anno solare, fatto salvo un contributo forfettario minimo eventualmente richiesto per i servizi assicurati (corrente, acqua, docce) che in ogni caso non potrà essere superiore alla quota di 10/€ giorno.

In caso di sosta superiore ai tre giorni, potrà essere richiesta al socio in transito la quota giornaliera per il posto barca stabilita per i soci dalla Sezione ospitante.

I Comandanti delle imbarcazioni in transito temporaneo presso una sede nautica, dovranno preannunciare con congruo anticipo – salvo casi di forza maggiore dovuti a condizioni meteo avverse ovvero problematiche di ordine tecnico - il loro arrivo e, una volta autorizzati all'ormeggio, saranno tenuti a compilare un modello di richiesta di transito (*Appendice A*) al presente Regolamento esibendo i documenti richiesti.

Per quanto superfluo, il socio armatore deve essere a bordo dell'imbarcazione ospitata.

L'ospitalità di imbarcazioni per manifestazioni, regate e/o eventi istituzionali sarà regolamentata, nell'osservanza dei principi e delle direttive della Presidenza Nazionale e secondo la disponibilità, attraverso apposite delibere del CD e/o determinate del Presidente che può delegare un Consigliere della Sezione.

3. Assegnazioni riservate ai disabili

Nel rispetto delle finalità statutarie della Lega Navale Italiana e in funzione della disponibilità dei posti barca, la Sezione riserverà ai soci armatori disabili (ex lege 104/92) iscritti alla stessa, che ne facciano richiesta, i posti nella misura stabilita dall'art. 49 nonies, comma 3°, del Codice della Nautica da diporto e successive modifiche ed integrazioni, 1% dei posti barca, o in percentuale diversa determinata con delibera del C.D. Ai fini dell'assegnazione di tali eventuali posti riservati, il C.D. applicherà una procedura privilegiata, al di fuori della graduatoria di merito, che tenga conto dell'anzianità di iscrizione, della eventuale partecipazione ad eventi particolari e compatibili con la disabilità posseduta, alla frequentazione della Sezione e delle relative iniziative, ivi comprese le Assemblee dei soci.

Al fine di garantire l'effettivo godimento dei suddetti posti riservati, la Sezione farà in modo da rimuovere le barriere architettoniche dalle proprie basi nautiche compatibilmente con le proprie capacità finanziarie e/o strutturali.

I richiedenti devono presentare domanda corredata da apposito certificato rilasciato dalla competente Autorità Sanitaria, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992 n. 104.

In ogni caso la titolarità del posto barca riservato deve essere riconosciuto solo ed esclusivamente alla persona disabile.

È fatto divieto assoluto l'utilizzo dell'imbarcazione da parte di familiari e/o accompagnatori senza la presenza a bordo del titolare dell'assegnazione riservata, se non espressamente autorizzato dal Presidente di sezione o suo delegato per comprovate e documentate esigenze (es. manutenzione unità).

È parimenti proibito il subentro personale nell'assegnazione riservata del posto barca da parte di terzi (familiari e non).

Qualora il numero delle domande sia superiore alla disponibilità dei posti riservati saranno utilizzati i parametri previsti dalla graduatoria di merito.

4. Quota sociale per il posto barca

La quota sociale da corrispondere per l'assegnazione del posto barca è determinata annualmente dal Consiglio Direttivo della struttura periferica, tenendo conto che:

- a) I Soci sono tenuti a versare le quote di tesseramento, di frequentazione e per il posto barca entro il 31 marzo. I Soci che versano le quote suddette dopo la scadenza sono tenuti al versamento di una indennità di mora come stabilito dall'art. 7 del Regolamento allo Statuto.
- b) Le quote sociali per il posto barca sono da corrispondere o in unica soluzione entro il 31 gennaio di ogni anno o in tre rate di uguale importo con prima rata entro il 31 gennaio, seconda rata entro e non oltre il 30 aprile e terza entro il 31 agosto. Ove il Socio non provvedesse a saldare le quote entro i termini previsti, sarà applicata una indennità di mora pari al 10% dell'importo dovuto. Ove la quota per il posto barca non sia versata entro il 31 agosto di ciascun anno il socio perde il diritto a fruire del servizio e resta escluso per 3 (tre) anni consecutivi dalla assegnazione del posto barca pur restando nella lista d'attesa.
- c) Il Socio in nessun caso ha diritto alla restituzione delle quote posto barca già versate ed è tenuto ad effettuare il pagamento dell'intera tariffa anche nel caso in cui, assegnatario di posto, non occupi l'ormeggio o il posto a terra e questo venga momentaneamente assegnato ad altro Socio supplente. Il C.d.S., in casi eccezionali e documentati dal Socio, può autorizzare la deroga a tale principio.
- d) La quota per il posto barca viene stabilita nella misura di € 72/anno per metro quadrato di superficie dell'imbarcazione. La superficie dell'imbarcazione viene calcolata come moltiplicazione tra la lft ed il baglio massimo dell'imbarcazione.
- e) Secondo quanto previsto al punto 4.b, il Socio che ottiene per la prima volta l'assegnazione dovrà corrispondere una quota di Una Tantum pari a € 6,13 per centimetro di larghezza del baglio massimo più il contributo previsto per l'allestimento posto barca con catenarie di poppa.
- f) La quota di allestimento del posto barca è pari a 170 € per imbarcazioni con lft inferiore o uguale a 6 metri e 200 € per quelle si lft superiore a 6 metri.
- g) I soci non assegnatari di posto barca che usufruiscono dell'assegnazione provvisoria di un posto barca o quei soci che usufruiscono del solo servizio accessorio del rimessaggio sono tenuti al pagamento della quota di spettanza incrementata del 10%, calcolata per dodicesimo di anno ed applicata a ciascun mese o frazione di effettivo utilizzo. La frazione di mese, in entrambi i casi, è equiparata al mese intero. L'assegnazione provvisoria di un posto barca nei mesi da giugno a settembre comporta il pagamento della quota di spettanza, calcolata come sopra, incrementata del 50%.
- h) Per le quote giornaliere riferite al transito di soci Lega Navale eccedenti i primi 3 (tre) giorni di ospitalità si applicherà il calcolo riferito alla quota di spettanza annuale diviso 365 e moltiplicata per 3. Per i primi 3 giorni sarà il C.D. a deliberare annualmente la quota forfettaria per l'uso dei servizi.

- i) In caso di rinuncia o mancato rinnovo dell'assegnazione di ormeggio è riconosciuta, nei primi 5 anni, la restituzione della quota straordinaria di cui sopra in rapporto alle annualità non usufruite nella misura del 20% annuo della quota versata al momento dell'assegnazione. Dal sesto anno in poi non si ha diritto ad alcun tipo di restituzione e in caso di nuova richiesta di assegnazione di posto barca si dovrà versare nuovamente la quota straordinaria una tantum;
- j) Nei casi di forza maggiore, laddove la Sezione non fosse in grado di assicurare gli ormeggi ai soci aventi diritto per una durata superiore a sei mesi, è prevista la restituzione delle quote versate in misura proporzionale al periodo di mancata fruizione.

Capo II

Requisiti e condizioni per l'assegnazione dei posti barca

5. Titolarità dell'assegnazione

Il posto barca è assegnato al socio ordinario e non all'unità di sua proprietà.

L'assegnazione del posto barca è personale e non può essere oggetto di vendita o cessione ad altro socio per nessun motivo. Familiari in linea diretta o collaterale, purché soci della LNI, possono disporre dell'unità salvo quanto previsto dall'art. 3.

In nessun caso l'eventuale società nella comproprietà di una barca può dare luogo alla trasmissione del posto barca da parte del socio titolare dell'assegnazione al comproprietario.

6. Divieto di cumulo nelle assegnazioni

Ciascun socio ordinario può essere assegnatario di un solo posto barca.

7. Regime proprietario dell'unità da diporto

È tassativamente vietata l'assegnazione di posti barca a non soci o a soci che abbiano in comproprietà l'unità da diporto con non soci. L'assegnazione è altresì vietata ai soci che siano titolari, nei confronti dell'unità, di diritti diversi da quello di proprietà, quali quelli di usufrutto, di comodato, di locazione, di affitto, con la sola eccezione del leasing nautico.

La proprietà dell'unità da diporto è soggetta alle seguenti condizioni:

qualora l'unità non sia soggetta ad immatricolazione, il socio deve allegare alla domanda di assegnazione di posto barca un documento (atto di acquisto o contratto di compravendita) o una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da cui risulti il titolo in base al quale l'unità è posseduta, corredata da ogni altra utile documentazione. In caso di comproprietà dell'unità devono essere riportati i nominativi di tutti i soci comproprietari e deve essere indicato tra questi il nominativo del socio di maggioranza o paritario che assumerà la titolarità dell'assegnazione del posto barca.

- a) per le unità immatricolate invece il socio deve allegare alla domanda di assegnazione di posto barca copia della licenza di navigazione dalla quale risulti la titolarità della stessa.
- b) ogni imbarcazione sarà dotata di contrassegno adesivo riportante un numero identificativo, che concorrerà alla formazione di un data-base ad uso della Sezione, comprendente tutte le informazioni inerenti all'unità da diporto e la sua proprietà. Stessa numerazione sarà applicata ai relativi invasi, scanni, supporti, utilizzati a terra per il sostegno della imbarcazione.

8. Condizioni per l'assegnazione e il mantenimento

Per aspirare all'assegnazione di un posto barca il socio deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

1. essere socio ordinario o assimilato (benemerito, onorario, sostenitore) della struttura periferica da almeno due anni solari (vale a dire 365 gg x 2 dalla data di iscrizione), al momento dell'assegnazione, salvo il caso di eccedenza di posti barca rispetto alle domande;
2. essere in regola con il tesseramento per l'anno in corso e con il pagamento dell'eventuale quota straordinaria una tantum di cui all'Art. 4 a);
3. essere in regola con il versamento per l'anno in corso della quota di iscrizione al Registro del Naviglio della Lega Navale Italiana;
4. aver conseguito il punteggio minimo per la presentazione dell'istanza di posto barca stabilito annualmente dal C.D., salvo giustificato motivo comunicato per iscritto e approvato dal C.D..
5. aver ottemperato agli obblighi di legge per quanto attiene all'assicurazione obbligatoria dell'unità relativamente alla responsabilità civile. A tal fine, i soci assegnatari, antecedentemente alla prima occupazione del posto barca ovvero all'atto della sua conferma, dovranno consegnare fotocopia della polizza in corso di validità;
6. aver presentato nei termini previsti l'istanza di assegnazione del posto barca secondo quanto previsto dal successivo art. 14, che contiene:
 - a) la dichiarazione di essere a conoscenza ed accettare che la concessione del posto barca non implica, in alcun caso, la presa in custodia dell'unità da diporto da parte della Sezione e che pertanto la stessa resta in affidamento del proprietario titolare dell'assegnazione.
 - b) la clausola da sottoscrivere, così come disciplinato nel successivo articolo 9, di manleva da ogni responsabilità della Struttura periferica per il furto, anche parziale, dell'unità di cui alla predetta istanza.
 - c) l'impegno di utilizzare l'unità da diporto in modo da assecondare l'attività istituzionale della struttura periferica di appartenenza, secondo i principi di cui all'articolo 3 dello Statuto.

Il socio, già assegnatario di posto barca, che cambia l'unità da diporto con una nuova le cui dimensioni non corrispondono alle caratteristiche della assegnazione precedente, non potendo mantenere la posizione già assegnata, parteciperà alla graduatoria di merito come nuovo richiedente, secondo le disponibilità dei posti barca resisi liberi.

9. Esonero responsabilità della LNI e della Struttura periferica per danni e furti totali o parziali

I Soci assegnatari, con la sottoscrizione del modulo di assegnazione del posto barca, dichiareranno con clausola duplice sottoscritta ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, di essere edotti e consapevoli che la Lega Navale Italiana e i Dirigenti delle strutture periferiche, svolgendo attività gratuita e volontaria:

- a) non assumono alcuna responsabilità per danni a persone o a cose introdotte nell'area della base nautica di appartenenza del Socio;
- b) non rispondono di danni che possono derivare da eventuali furti totali, parziali e/o atti vandalici;
- c) non assumono alcuna responsabilità in caso di danni causati da altro socio;
- d) non rispondono in nessun caso dei danni derivanti alle persone e alle cose durante la sosta dell'imbarcazione all'ormeggio o in secco;
- e) non assumono alcuna responsabilità nel caso di operazioni di alaggio, varo od altro con mezzi non di proprietà della Sezione. Tali operazioni dovranno essere comunque preventivamente autorizzate dal Presidente o suo delegato e avvenire a spese ed a cura del Socio assegnatario;
- f) non rispondono di danni alle imbarcazioni e alle strutture derivanti da imperizia del socio assegnatario nell'ormeggio della propria imbarcazione anche in caso di condizioni meteo sfavorevoli.

10. Inalienabilità del posto barca.

Il posto barca è assegnato in forma temporale annuale ricorrendo i presupposti di cui al successivo art. 14, al socio dalla struttura periferica di appartenenza, la quale resta l'esclusiva titolare del rapporto concessorio con i soggetti che lo hanno rilasciato.

Esso non è cedibile né alienabile con o senza l'unità da diporto che lo occupa. Per l'effetto, è da considerarsi nulla, ai sensi dell'articolo 1418 c.c., ogni diversa pattuizione in contrasto con le norme del presente regolamento.

In caso di autofinanziamento di strutture e/o di posti barca, il C.D. può adottare la soluzione di richiedere ai soci assegnatari l'anticipazione alla sezione di una o più annualità di quote per i posti barca / servizi, con delibera approvata dall'Assemblea dei soci della Sezione, nei limiti e nelle forme di cui all'art. 33, comma 5, del Regolamento allo Statuto. Le quote anticipate, giusto quanto previsto dal precedente art. 4, non configurano alcuna forma di alienazione dei posti, e vanno scalate dai contributi degli anni successivi secondo la tempistica approvata dall'Assemblea dei soci. Tale tempistica non costituisce in alcun modo un "diritto" sulla durata dell'assegnazione, che resta annuale con l'obbligo dei soci di ottemperare alle disposizioni della graduatoria di merito per ottenere il rinnovo. Nell'eventualità di un socio privo dei requisiti per il rinnovo del posto barca, o che intende rinunciare all'assegnazione, la quota residua delle annualità anticipate è resa al socio che si trova nelle condizioni di dover lasciare libero il posto barca.

11. Trasmissibilità dell'assegnazione agli eredi

In caso di decesso del socio titolare, l'assegnazione è confermata nell'anno corrente salvo rinuncia degli aventi diritto, a favore degli eredi del *de cuius* entro il secondo grado, purché soci della Lega Navale Italiana. Per l'anno successivo al fine del mantenimento dell'assegnazione del posto barca si applicano le norme dell'art. 8. Parimenti anche il socio comproprietario del *de cuius* potrà utilizzare il posto barca nel solo anno corrente.

12. Effetti dei provvedimenti disciplinari

Nel caso in cui al Socio siano stati irrogati provvedimenti disciplinari definitivi, che comportino la sospensione dalla frequenza della sede sociale e nautica ovvero dall'esercizio dei diritti di socio, questi avrà accesso alle strutture per il tempo strettamente necessario per la necessaria manutenzione, ovvero per trasferire altrove l'unità per tutta la durata della sanzione irrogata.

Capo III

Graduatoria di merito

13.Graduatoria di merito

Il Consiglio Direttivo della Sezione predispone annualmente la graduatoria di merito dei soci richiedenti il posto barca. La graduatoria di merito costituisce lo strumento esclusivo attraverso cui il socio può ottenere la prima assegnazione o il successivo rinnovo del posto barca.

Non è prevista alcuna esenzione dalla partecipazione alle attività sociali, così come non possono essere previste assegnazioni privilegiate per soci e/o componenti del C.D. nonchè l'attribuzione di punteggio per manifestazioni non istituzionali o ricreative, fatto salvo quanto previsto all'art. 3 e nel comma seguente.

Il Consiglio Direttivo della Sezione può prevedere l'esenzione dalla partecipazione alle graduatorie, nel limite massimo del 5% dei posti barca disponibili, ai soci con più di 40 anni di iscrizione continuativa alla LNI e 80 anni di età. Condizioni diverse di anzianità anagrafica ed anzianità di iscrizione continuativa potranno essere prese in considerazione, anno per anno, e deliberate dal Consiglio Direttivo della Sezione, al palesarsi di particolari condizioni inerenti la disponibilità di posti barca e/o di punteggio raggiunto dai relativi Soci mediante attività di cui ai punti D della "Tabella dei punteggi di merito".

Le domande di esenzione dalla partecipazione alla graduatoria per quanto sopra stabilito nonché quelle di esenzione per gravi motivi personali dovranno essere avanzate e documentate, anno per anno, al Consiglio direttivo della struttura periferica. Le domande di esenzione per motivi personali potranno essere accolte per un massimo di due anni consecutivi.

La graduatoria di merito definitiva deve essere pubblicata entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento.

L'assegnazione ed il mantenimento del posto barca è determinata secondo la graduatoria annuale dei soci aventi diritto formata sulla base dei rispettivi punti di merito, attribuiti secondo i parametri contenuti nel presente "Regolamento della Base Nautica" in conformità ai principi della allegata "Tabella dei punteggi di merito" (**Appendice B**).

L'attribuzione dei punti di merito è incompatibile con la corresponsione di compensi, emolumenti o altri vantaggi di natura patrimoniale, comunque denominati, con la sola esclusione dei rimborsi delle spese vive eventualmente sostenute dal socio (e precedentemente autorizzate).

Il Consiglio Direttivo della Sezione potrà prevedere, in relazione alla disponibilità di posti barca e/o a particolari condizioni relative agli eventi che si andranno a svolgere nel corso dell'anno, un punteggio per il mantenimento del posto barca per Soci già assegnatari nell'anno precedente, che comprenda, oltre all'anzianità, un minimo indispensabile di punti relativi alle attività di cui ai punti D della "Tabella dei punteggi di merito".

I punti di merito per conseguire l'assegnazione annuale sono azzerati al termine del periodo di attribuzione e devono essere espunti ogni anno dal computo della graduatoria di merito ad eccezione dei punti di anzianità di tesseramento.

A parità di punteggio prevarrà il socio con più anzianità di iscrizione. In caso di ulteriore parità si procederà a sorteggio. La lista di attesa sarà pertanto costituita dai soci non assegnatari di posto barca e andrà utilizzata a scorrimento nei casi previsti dai successivi art. 19 e 20 del presente regolamento.

14. Presentazione della domanda

Per essere inserito nella graduatoria di merito annuale il socio che ha conseguito il punteggio minimo stabilito annualmente dal C.D. di cui al precedente art. 8, comma d, deve presentare apposita domanda alla struttura periferica (**Appendice C**) con modello di accreditamento del punteggio conseguito in virtù delle attività svolte dal Socio nei 12 mesi precedenti la presentazione della domanda, (**Appendice D**)

I termini di presentazione della domanda e della documentazione richiesta sono fissati nel giorno **15 novembre** di ogni anno.

Ricevute le domande dei Soci richiedenti, corredate dal modulo di accreditamento del punteggio conseguito, il C.D. della Sezione entro il **1º dicembre**, provvederà a:

- a) svolgere gli opportuni controlli di regolarità delle predette istanze, di verifica delle attività svolte dai soci ai fini della formazione della graduatoria di merito;
- b) pubblicare la graduatoria provvisoria di assegnazione dei posti barca;
- c) comunicare anche con posta elettronica:
 - le quote sociali supplementari per il rinnovo annuale ai soci assegnatari in regola con gli adempimenti stabiliti;
 - la decadenza dal rinnovo delle assegnazioni ai soci che risultano esclusi dalla graduatoria di merito;
- d) assegnare i nuovi posti disponibili (fra cui quelli liberati in quanto "non rinnovati" ai precedenti assegnatari annuali, per mancata attività di merito): tali posti possono essere assegnati ai soci richiedenti che risultano detenere il necessario e verificato punteggio.
- e) Esporre la graduatoria definitiva in bacheca.

15. Entrata in vigore della graduatoria.

Reclami e ricorsi

La graduatoria di merito, pubblicata il **1^ dicembre** e valida per l'assegnazione nell'anno successivo entra in vigore dalla data di pubblicazione nella bacheca della struttura o nell'Albo sociale, e mantiene validità fino alla pubblicazione della graduatoria di merito dell'anno successivo.

Al fine di consentire la rettifica di errori materiali nella compilazione, o di procedere a correzioni nell'attribuzione dei punteggi, ovvero di sollevare qualunque altro tipo di riserva avverso la loro posizione in graduatoria, i soci interessati possono formulare osservazioni, in forma scritta, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data della pubblicazione della graduatoria medesima. Il reclamo, indirizzato al Presidente della struttura periferica, viene deciso dal Presidente della Struttura entro 15 giorni dal termine per la presentazione delle osservazioni.

La proposizione di un reclamo o di un ricorso manifestamente infondato, ovvero presentato a meri fini dilatori o pretestuosi, può esporre il socio a procedimento disciplinare per violazione delle norme contenute nello Statuto e nel Regolamento allo Statuto.

16. Pubblicazione ed efficacia della graduatoria.

La pubblicazione della graduatoria annuale di merito conferisce ai soci in essa iscritti una legittima aspettativa di diritto. Essa non può essere derogata o modificata se non per errore di calcolo nell'attribuzione dei punteggi, ovvero per decadenza dichiarata ai sensi del successivo articolo 19, comma secondo, del presente regolamento.

17. Divieto di assegnazione a tempo indeterminato

Nel perseguimento delle finalità di cui all'articolo 2, lett. b) e d), dello Statuto, ed allo scopo di consentire a tutti i soci di accedere al beneficio, nel tempo ed in base alle priorità stabilite dal presente regolamento, è vietata l'assegnazione di posti barca a tempo indeterminato.

18. Unità in comproprietà. Divieto di cumulo dei punteggi

I punteggi attribuiti ai soci comproprietari di un'unità da diporto non sono cumulabili ai fini della formazione della graduatoria di merito, relativamente all'unità in comproprietà.

Per l'effetto, ai fini dell'assegnazione sono conteggiati i soli punti maturati dal socio che è indicato come assegnatario o aspirante tale.

I punteggi maturati dai singoli soci comproprietari, da computarsi in ogni caso, diventano fruibili da parte di ciascun socio nel caso di scioglimento della comunione ovvero di cessione, a qualsiasi titolo, della quota proprietaria, ma solo per la richiesta di una nuova assegnazione, fermo restando quanto stabilito dall'Art. 4 - Quota sociale per il posto barca relativamente a quanto stabilito per il versamento della quota straordinaria una tantum.

Capo IV

Decadenza dall'assegnazione del posto barca

19. Cause di decadenza

Costituiscono cause di decadenza dall'assegnazione del posto barca:

- a) la perdita della qualità di socio, per una delle cause previste dall'articolo 6 dello Statuto;
- b) il mancato pagamento della quota associativa annuale, della quota d'iscrizione dell'unità da diporto al Registro del Naviglio della Lega Navale Italiana, della quota sociale stabilita dalla Struttura periferica e di quella per il posto barca, con le modalità e i tempi stabiliti annualmente dal C.D., nonché dell'eventuale quota straordinaria a fondo perduto contestualmente al rilascio dell'assegnazione, di cui al precedente articolo 4;
- c) il perdurare delle condizioni di grave inosservanza delle norme in materia di sicurezza e la mancata tenuta in buone condizioni di efficienza e di navigabilità della propria imbarcazione, formalmente contestate dal Consiglio Direttivo;
- d) la mancata occupazione del posto barca, entro il termine di un mese dall'assegnazione, senza giustificato motivo, comunicato per iscritto e accettato dal C.D.;
- e) il rifiuto ingiustificato di utilizzare la propria unità da diporto per l'espletamento di attività istituzionali, stabilite dagli organi di governo della struttura periferica in applicazione dell'articolo 3, n. 1, dello Statuto;
- f) l'utilizzo dell'assegnazione in difformità da quanto stabilito dalla struttura periferica, con particolare riferimento alle dimensioni, alla allocazione e al rispetto delle norme di sicurezza;
- g) la sostituzione effettuata dal socio della propria unità con altra non autorizzata dal Consiglio

Direttivo;

- h) il mancato indennizzo dei danni causati dall'assegnatario ad altri Soci o ai beni della Sezione;
- i) l'utilizzo dell'unità fruitrice del posto barca assegnato per lo svolgimento di attività commerciale e/o lucrativa di qualsiasi genere, anche al di fuori della sede nautica della struttura periferica;
- j) l'utilizzo dell'imbarcazione per lo svolgimento di corsi di navigazione o vela effettuati a titolo personale non autorizzati dal C.D. e in concorrenza con le attività istituzionali della Sezione.

La decadenza è deliberata dal Consiglio Direttivo e formalizzata con Determina del Presidente; avverso tale provvedimento è ammesso ricorso, entro 15 giorni dalla comunicazione, innanzi al Collegio dei Probiviri di Sezione che deciderà inoppugnabilmente.

20.Approvazione dell'assemblea dei soci.

Il presente regolamento è emanato con deliberazione del C.D., soggetto all'approvazione dell'assemblea dei soci della sezione, convocata ai sensi dell'art. 24 del Regolamento allo Statuto.

Le maggioranze previste per l'approvazione sono quelle dell'assemblea ordinaria dei soci.

21.Controllo della Presidenza Nazionale

Il presente Regolamento è soggetto, quale condizione integrativa dell'efficacia, alla ratifica della Presidenza Nazionale secondo l'articolo 23.

Successivamente all'intervenuta approvazione da parte dell'assemblea dei soci della sezione, il presente regolamento sarà da considerarsi parte integrante del regolamento nazionale, sia pure con efficacia limitata alla struttura periferica di Salerno.

La mancata conformità del presente regolamento o delle singole norme regolamentari alla legge, allo Statuto e ai Regolamenti Nazionali della L.N.I., ne determina ipso facto la nullità che può essere rilevata:

- d'ufficio dalla Presidenza Nazionale;
- su proposizione dell'organo decadente in sede di ricorso di cui all'art. 16;
- su istanza di almeno un decimo dei Soci Ordinari della Struttura Periferica da trasmettersi per il tramite del Presidente della Sezione che dovrà provvedere all'inoltro entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza corredandola del proprio parere.

Capo V

Disposizioni transitorie e finali.

22. Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento come:

- a) Frequenza della sede nautica
- b) Utilizzo dei servizi di banchina
- c) Frequenza di familiari e ospiti dei soci
- d) Utilizzo dei servizi (acqua, corrente, spogliatoi e docce ecc)
- e) Gestione bar e punti di ristoro
- f) Rapporti con i marinai

si fa espresso rinvio a quanto in materia disposto dalla Sezione.

23. Entrata in vigore. Prima applicazione

Il presente regolamento verrà adottato nel 2025 per il calcolo della graduatoria di merito relativa all'anno 2026 e successivi.

RICHIESTA ORMEGGIO IN TRANSITO

<u>Nome imbarcazione</u>	<i>Yacht name</i>
<u>Num. Iscrizione</u>	<i>Register number</i>
<u>Bandiera</u>	<i>Flag</i>
<u>Assicurazione</u>	<i>Insurance</i>
<u>Lunghezza f.t. metri</u>	<i>Lengths in metres</i>
<u>Registro Naviglio LNI *</u>	<i>LNI Register numb.</i>
* Le imbarcazioni iscritte al Registro del naviglio per l'anno in corso usufruiscono di tre giorni di ospitalità gratuita.	
<u>Proprietario</u>	<i>Owner</i>
<u>Indirizzo</u>	<i>Address</i>
<u>Città</u>	<i>City</i>
<u>Nazione</u>	<i>Country</i>
<u>Documento</u>	<i>Document type</i>
<u>Sezione LNI di appartenenza</u>	<i>LNI Section</i>
<u>Telefono portatile</u>	<i>Mobile phone</i>
<u>Lista Equipaggio</u>	<i>Crew list</i>
<u>Data di arrivo</u>	<i>Date of arrival</i>
<u>Provenienza</u>	<i>From</i>
<u>Destinazione</u>	<i>To</i>
<u>Data di partenza</u>	<i>Date of departure</i>
Il Comandante è tenuto a consegnare al personale di banchina i seguenti documenti che saranno registrati e restituiti prima della partenza (<i>The owner has to give to the employers of Lega Navale the following documents</i>):	
<ul style="list-style-type: none"> ◆ Licenza di navigazione <i>nautical licence</i> ◆ Patente nautica del proprietario <i>nautical licence of the skipper</i> ◆ Contratto di Assicurazione <i>insurance contract</i> ◆ Tessera LNI del proprietario <i>LNI I.D. of the owner</i> ◆ Tessera registro naviglio LNI imbarcazione <i>LNI I.D. of the boat</i> 	
Il proprietario si impegna ad osservare le disposizioni che regolano il transito delle imbarcazioni ed a vigilare sulla sicurezza della propria imbarcazione. <i>The owner has to observe the rules about the boat in transit and look after the security of his own boat.</i>	
<i>Firma Signature</i>	

TABELLA DEI PUNTEGGI DI MERITO

TABELLA PUNTEGGI GRADUATORIA DI MERITO	Punti annui
A. ATTIVITÀ ISTITUZIONALI	
1. Presidente della Sezione o della Delegazione, Consigliere nazionale o Delegato Regionale se soci iscritti alla struttura di riferimento	5
2. Componenti del Consiglio Direttivo	3
3. Collegio dei Revisori dei Conti	2
4. Collegio dei Probiviri	1
5. Direttore tecnico, coadiutore Gruppi Sportivi, Componente di commissione tecnico legale, medico sociale che svolgono attività a titolo gratuito	1,5
B. MERITI SOCIALI INDIVIDUALI	
1. Socio benemerito ai sensi dell'art. 4 del regolamento allo Statuto (non cumulabile con il punto 2)	1,5
2. Particolari riconoscimenti deliberati dal CD a favore di soci che si siano particolarmente distinti nella realizzazione delle attività istituzionali (non cumulabile con il punto 1)	Fino a 1
C. ANZIANITÀ DI ISCRIZIONE ALLA LNI	
• Per ogni anno di anzianità di iscrizione continuativa alla LNI	0,3
D. ATTIVITÀ¹ DI ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE	
1. Componente del comitato organizzatore di eventi istituzionali nell'ambito di: a. ATTIVITA' PROMOZIONE E DI UTILITA' SOCIALE (Nautica Solidale) b. PROTEZIONE AMBIENTALE c. PROMOZIONE DEGLI SPORT MARINARESCHI d. ATTIVITA' CULTURALE E DI FORMAZIONE NAUTICA e DIPORTO	0,5 punti ad evento documentato
2. Attività tecniche, manutentive e professionali e collaborazioni conferite dal Presidente della struttura periferica prestate senza alcuna remunerazione, il cui espletamento sia verificato <i>con apposita delibera</i> al termine dell'anno dall'organo di governo della struttura periferica	0,5 punti ad evento documentato
3. Delegati scolastici iscritti alla struttura, che abbiano concretamente svolto attività istituzionali documentate e avvallata dall'Organo di governo di una struttura periferica	0,5 ad evento
4. Istruttori nei corsi di sport nautici che svolgono attività a titolo gratuito	0,5 ad evento
5. Partecipazione con le insegne della L.N.I. a eventi sportivi di particolare interesse nautico a carattere nazionale e/o internazionali, campionati nazionali e/o internazionali. Partecipazione ad eventi sociali attinenti la nautica a motore.	0,5 punti ad evento documentato
6. Partecipazione con le insegne della L.N.I. a eventi sociali e nautici con messa a disposizione della propria unità per fini istituzionali della L.N.I.	0,5 punti ad evento documentato

- I punti relativi alla presente tabella sono cumulabili tra loro.
- I punti di merito individuali di cui alle lettere A, B e C della Tabella non sono sufficienti da soli al conseguimento del posto barca. Possono essere attribuiti solo in presenza di un punteggio minimo di 1,5 punti/anno maturato con la partecipazione alle attività di cui al punto D.

Per attività si intendono tutte quelle partecipazioni attive e fattive alla gestione ordinaria/straordinaria della sede e dei beni sociali della Sezione/Delegazione nonché il contributo (attivo e fattivo) agli eventi organizzati dalla struttura periferica. (conferenze, uscite in mare per finalità istituzionali, incontri con le scolaresche, partecipazione a giornate per la salvaguardia dell'ambiente etc. come meglio individuate nella tabella di riferimento. Sono espressamente escluse dall'attribuzione di punteggi le partecipazioni dei soci

ESEMPI DI ATTIVITA' ISTITUZIONALI
 (art.2 Statuto e Regolamento)

ATTIVITA' PROMOZIONE E DI UTILITA' SOCIALE (Nautica Solidale)	PROTEZIONE AMBIENTALE	ATTIVITA' CULTURALE E DI FORMAZIONE NAUTICA e DI PORTO	PROMOZIONE DEGLI SPORT MARINARESCHI
Partecipazione attiva alle attività per la Giornata della Sicurezza in Mare	Organizzazione Convegni	Partecipazione a corsi di formazione	Partecipazione alle veleggiate sociali
Partecipazione attiva agli Open Day	Organizzazione concorsi anche in collaborazione con le scuole	attività di formazione marinaresca	Partecipazione alle regate veliche
Partecipazione alla Giornata dello Sport con il CONI	Raccolta plastica	Incontri con gli studenti delle scuole	Partecipazione a gare di canoa canottaggio
Veleggiate solidali a favore delle associazioni onlus	Pulizia dei fondali	Corsi di navigazione e per il conseguimento della patente nautica	Partecipazione a gare di pesca sportiva
Partecipazione ai Saloni della Nautica	Pulizia dei litorali	Corsi sulla sicurezza in mare	Regate windsurf, SUP e simili.
Supporto logistico alle manifestazioni	Visite nelle Riserve naturali	Corsi di primo soccorso e BLSD	Supporto alle regate ed alle gare
Accompagnatori disabili	Partecipazione ad iniziative naturalistiche	Collaborazioni con le Università	Barca Comitato di regata
Realizzazione mostre e concorsi fotografici	Attività in collaborazione con le aree marine protette	Attività di formazione Istruttori ed Esperti Velisti LNI	Barca Posa Boe
Realizzazione contributi multimediali	Partecipazione a progetti specifici	progetti didattici con le scuole	Partecipazione attiva nei gruppi sportivi

DOMANDA INSERIMENTO IN GRADUATORIA

AL PRESIDENTE
della LEGA NAVALE ITALIANA
SEZIONE DI

Il sottoscritto.....

nato a il/...../.....,

residente in Provincia,

C.F. recapito telefonico

e-mail pec

in qualità di socio ordinario di codesta Sezione, tessera sociale n. patente nautica n

CHIEDE

di essere inserito nella graduatoria annuale di merito di cui all'art.13 del "Regolamento Nazionale delle sedi nautiche delle Strutture Periferiche". per l'assegnazione di posto barca nella base nautica della Sezione, per l'imbarcazione descritta in calce.

Nel merito, il sottoscritto dichiara di essere stato edotto e di aver compreso ed accettato integralmente:

- 2) lo statuto della Lega Navale Italiana
- 3) il Regolamento allo statuto della Lega Navale Italiana
- 4) il Regolamento nazionale delle sedi nautiche della LNI
- 5) il Regolamento interno della Sezione di

A tal fine il sottoscritto dichiara:

- 1) di essere in regola con il tesseramento per l'anno in corso
- 2) di essere proprietario unico /comproprietario con quota maggioritaria dell'imbarcazione sottoriportata con il socio ordinario/i soci ordinari:
 - sig.
 - sig.
 - sig.
- 3) di impegnarsi a provvedere entro il 31 marzo dell'anno prossimo al versamento della quota sociale, supplementare e del registro del naviglio LNI;
- 4) di assumere l'impegno di utilizzare la propria unità da diporto con continuità e di metterla a disposizione della Sezione anche saltuariamente per il perseguimento delle finalità istituzionali, in occasione di regate, manifestazioni, uscite in mare ai fini di promozione o sociali, consapevole che la concessione demaniale su cui insistono gli ormeggi è concessa alla Sezione di.....per l'assolvimento delle finalità istituzionali e non per l'uso privato esclusivo e perenne dei Soci,
- 5) di ottemperare all'obbligo dell'assicurazione RC dell'unità da diporto
- 6) di impegnarsi a partecipare all'attività sportiva, didattica e di portistica della Sezione di.....e non tesserarsi tramite un'altra società ad una Federazione sportiva cui è affiliata la LNI Sezione di

- 7) di impegnarsi a non utilizzare l'imbarcazione per attività commerciali o lucrative di qualsiasi genere, anche al di fuori della sede nautica della Sezione o per lo svolgimento di corsi a titolo personale;
- 8) di essere l'unico responsabile per ogni danno a persone e/o cose che derivino da manovre di ormeggio, disormeggio o dallo stazionamento dell'imbarcazione stessa e di manlevare pertanto la Sezione e suoi incaricati da ogni responsabilità;
- 9) di essere consapevole che, la Lega Navale Italiana ed Dirigenti delle strutture periferiche, svolgendo attività gratuita e volontaria per il perseguimento dei fini sociali:
 - non assumono alcuna responsabilità per danni a persone o a cose indebitamente o illecitamente introdotte nell'area della base nautica di appartenenza del Socio;
 - non rispondono dei danni dipendenti da condizioni meteo sfavorevoli o di danni che possono derivare da eventuali furti totali, parziali e/o atti vandalici.
 - non assumono alcuna responsabilità in caso di mancata stipula o rinnovo di idonea assicurazione per R.C., da parte del Socio responsabile del danno;
 - non rispondono in nessun caso dei danni derivanti alle persone e alle cose, sia durante la sosta dell'imbarcazione all'ormeggio o in secco, sia durante le operazioni di alaggio e di varo od altro che dovranno avvenire a spese, cura e carico del Socio Armatore;
- 10) di considerare assolutamente inoffensivi la Lega Navale Italiana, il Presidente e il Consiglio direttivo pro-tempore della LNI Sezione di nonché i loro ausiliari, nei riguardi di ogni e qualsivoglia rivendicazione, nessuna esclusa, possa presentarsi a causa e in conseguenza dello stazionamento dell'imbarcazione/natante autorizzata/o presso i pontili della LNI Sezione di
- 11) di essere stato reso espressamente edotto sul fatto che i predetti soggetti non hanno alcuna responsabilità per la perdita di vita, lesioni a componenti degli equipaggi o altri, nonché per la perdita, il danneggiamento totale e/o parziale, il furto totale e/o parziale dell'imbarcazione/natante.
- 12) di essere stato avvertito e di approvare espressamente che nel caso di revoca dell'assegnazione dell'ormeggio, dovrà provvedere alla liberazione del posto assegnato entro 7 giorni dalla ricezione della comunicazione della Presidenza di Sezione, inviata a mezzo pec. o raccomandata AR;
- 13) di essere consapevole che, decorso inutilmente tale termine, la Sezione della LNI di applicherà una penale pecuniaria pari al doppio della tariffa giornaliera applicata dalla struttura periferica per il posto barca occupato dal giorno della notifica del provvedimento definitivo di revoca sino all'effettiva liberazione dell'ormeggio, oltre l'eventuale imputazione di maggiori costi legali ed esecutivi dovuti per la rimozione, trasporto e deposito dell'imbarcazione presso altro concessionario: il sottoscritto a tal fine reietta sin d'ora ogni eccezione e/o azione in ordine alla dovuta refusione di tutti i predetti maggiori costi dovuti alla struttura periferica.
- 14) di accettare l'importo stabilito annualmente per l'uso del posto barca e degli eventuali costi aggiuntivi per i servizi accessori da parte della LNI Sezione di impegnandosi a rimborsare tale importo entro le scadenze previste, in caso di pagamento rateale, ovvero entro il 31.01. dell'anno in corso in caso di pagamento in un'unica soluzione.
- 15) di riconoscere che la concessione è personale e viene attribuita al proprietario dell'imbarcazione e che ogni variazione nella titolarità dell'imbarcazione o del diritto di disporne produce automaticamente l'estinzione della concessione, con il conseguente obbligo, per qualsiasi aente causa del concessionario, di rendere libero il posto assegnato;
- 16) di riconoscersi debitore, con la sottoscrizione del presente modulo, nei confronti della LNI Sezione di dell'importo stabilito per l'uso del posto barca, al netto di eventuali acconti versati, oltre gli interessi legali di mora dal giorno della scadenza sino all'effettivo saldo, oltre le spese legali di esazione a suo esclusivo carico ed impregiudicate le sanzioni disciplinari nei suoi confronti;

- 17) di accettare che le eventuali lamentele, rimostranze o controversie di qualsiasi genere vanno inoltrate tramite esposti scritti e motivati al Presidente di Sezione. Avverso la soluzione adottata in prima istanza dal Presidente della Sezione, è possibile avanzare ricorso, tramite la Presidenza stessa, al Collegio dei Probiviri che si esprimrà con lodo inoppugnabile. In ogni caso non è ammesso alcun rapporto diretto dei Soci della Sezione con il Delegato Regionale o la Presidenza Nazionale, per cui ogni atto ad essi rivolto direttamente, senza il necessario tramite, del Presidente della Sezione è irruale e irricevibile.
- 18) di rinunciare al ricorso all'autorità giudiziaria per tutte le controversie che dovessero insorgere con la Sezione rimettendo ogni decisione agli organi statutari a ciò preposti, come da clausola compromissoria contenuta nello Statuto della LNI, accettata e confermata all'atto di iscrizione alla Lega Navale Italiana.

....., lì

Il Socio richiedente

(*firma leggibile*)

A norma degli artt. 1341 e 1342 C.C. il sottoscritto, previa lettura di tutte le norme contenute nella presente istanza alle lett. A –P), nonché con particolare riferimento ai punti 1-18 dichiara di averle comprese, accettate e approvate ed espressamente reietta fin d'ora ogni eccezione.

Il sottoscritto è consapevole che il mancato rispetto degli obblighi di cui ai punti precedenti comporta la immediata decadenza dalla graduatoria con conseguente revoca dell'assegnazione dell'ormeggio e, in ogni caso, il mancato rinnovo della assegnazione per l'anno seguente.

Il Socio richiedente

Firma per esteso e leggibile)

- Allegati : 1) fotocopia licenza di navigazione
2) fotocopia patente nautica
3) fotocopia polizza di assicurazione

Imbarcazione_____	tipo (vela , motore) _____	
materiale di costruzione (legno, vetroresina, ferro, acciaio) _____		
lunghezza f.t._____	larghezza f.t._____	pescaggio_____
motore tipo (eb, fb, efb)_____ HP _____		alimentazione (gasolio, benzina, miscela)_____

REGISTRO PUNTEGGIO PER ATTIVITÀ SOCIALE SVOLTA

(Da consegnare contestualmente alla richiesta di posto barca/inserimento in graduatoria di merito)

Alla LEGA NAVALE ITALIANA**Sezione di _____****SOCIO E BARCA****TESSERA LNI _____**

N.	DATA ²	MOTIVAZIONE USCITA ³	FIRMA ⁴
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

² indicare la data attività³ indicare la motivazione dell'uscita (es. Regata, uscita sociale, etc.)⁴ Firma di un membro del Direttivo o incaricato per la manifestazioni